



# COMUNE DI MOMPANTERO

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51

**OGGETTO :** INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA NELL'ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 241/1990 COME MODIFICATO DALLA L. 35/2012 - C.D. "FUNZIONARIO ANTI-RITARDO"

L'anno duemilatredici, addì sette, del mese di novembre, alle ore 18 e minuti 00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>FAVRO PIERA</b>	SINDACO		X
<b>LESCHIERA SIMONE</b>	VICE SINDACO	X	
<b>PICATTO MARCO</b>	ASSESSORE	X	
<b>VAZONE ALBERTO</b>	ASSESSORE ESTERNO	X	
<b>Totale</b>		3	1

Presiede la seduta il VICESINDACO – **LESCHIERA SIMONE**

Partecipa alla seduta il Segretario comunale **Dr.ssa Marcella Di Mauro**.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

## **Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia nell'esecuzione del Procedimento Amministrativo ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 35/2012 - c.d. "Funzionario anti-ritardo"**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di «*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*»;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.*

*Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.*

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

**CONSIDERATO** altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

**RICORDATO**, a tal ultimo proposito, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;

Dato atto che è in fase di predisposizione il censimento dei procedimenti amministrativi, con la relativa tempistica di conclusione e con individuazione del responsabile degli stessi, che sarà oggetto di prossima approvazione da parte di questa Giunta Comunale;

**RICORDATO**, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

**VALUTATO** che la norma attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*" intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

**VALUTATO**, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

**RITENUTO** di dover assicurare l'applicazione delle disposizioni della citata normativa mediante un atto organizzativo finalizzato ad individuare la figura apicale chiamata ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*";

**RITENUTO** di individuare nel Segretario Comunale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento e a cui il privato potrà rivolgersi per ottenere la conclusione del procedimento;

**RITENUTO**, altresì, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della assenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente da un Responsabile di Servizio Titolare di P.O. sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal Responsabile di Servizio Titolare di P.O. sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile del Servizio, sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Comunale quale proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i. avendo natura organizzativa e non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici e contabili;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi in forma palese per assenso verbale

#### DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di stabilire che in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della assenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente da un Responsabile di Servizio Titolare di P.O. sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal Responsabile di Servizio Titolare di P.O. sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile del Servizio, sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;

2. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al soggetto sopra individuato perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

3. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale e tutti i Responsabili di Servizio e all'OCV;

5. Di disporre che il Segretario Comunale, dovrà effettuare adeguata comunicazione e informazione ai responsabili di procedimento sul presente provvedimento e sugli atti presupposti;

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio on line, in via permanente sul sito internet del Comune di Mompantero, all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente, come richiesto dalla normativa vigente.

7. Di dichiarare altresì, con votazione palese unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to LESCHIERA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/11/2013, in conformità all'art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Viene comunicata con lettera in data 14/11/2013 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI in conformità all'art. 125 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Viene comunicata con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Sig. PREFETTO di Torino in conformità all'art. 135, 2° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Mompantero, 14/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 14/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **25/11/2013**;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mompantero, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dr.ssa Marcella Di Mauro)

=====